



COMUNE DI GENOVA

Direzione Commercio Area Pubblica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2572

ADOTTATO IL 22/05/2024

ESECUTIVO DAL 22/05/2024

OGGETTO: BANDI PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA MISURA PREMIALE PER FAVORIRE LA LOCAZIONE FINALIZZATA ALL'APERTURA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZI NONCHÉ DI CREAZIONE ARTISTICA NEL CENTRO STORICO PREVISTI DAL "PIANO CARUGGI" – PROSECUZIONE AL 31/12/2024

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha posto in essere un'intensa attività per rigenerare, recuperare, rivitalizzare e valorizzare il Centro Storico di Genova, al fine di migliorare sia la qualità della vita dei residenti e dei lavoratori che la fruibilità da parte di coloro che lo visitano anche solo occasionalmente;

- a tal fine nell'anno 2020 è stato presentato e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo <https://smart.comune.genova.it/caruggi> il programma di rigenerazione del centro storico cittadino denominato "Piano Integrato per il Centro Storico – Caruggi" volto ad attuare un processo di profonda riqualificazione di tale ambito cittadino dall'alto potenziale, dando impulso alla riattivazione del tessuto socioeconomico, favorendo la partecipazione sia degli attori territoriali che degli abitanti;

- ciò si è posto in coerenza con l'Obiettivo 11 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile "Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili" e con le linee programmatiche del Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 che individuavano le iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana quali principali progettualità della città, con esplicito riferimento alla riqualificazione del Centro Storico;

- l'Amministrazione comunale, in coerenza con la strategia del citato "Piano Caruggi", ha inteso avviare un processo di riqualificazione del Centro Storico attraverso la reintroduzione di attività commerciali, artigianali, professionali, di servizi e artistiche, rivitalizzando i piani terra, incentivando nuove aperture e supportando con misure specifiche le attività ivi esistenti anche mediante contributi economici;

- in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale del 10/06/2021, con determinazione dirigenziale n. 2021-150.4.0.-71 del 14/06/2021, è stato, quindi, approvato un bando pubblico a sportello, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Comune di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, per la sperimentazione di una misura premiale volto a favorire l'apertura nel Centro Storico di nuove attività commerciali, artigianali, professionali e di servizi riconoscendo un contributo economico per un periodo di trenta o trentasei mesi, estensibile fino a un massimo di sessanta, da graduare nell'ammontare e nella durata in relazione alla zona di ubicazione dell'attività (assi viari principali o secondari) e della relativa superficie (superficie superiore o inferiore a 100 mq) a imprenditori, artigiani, liberi professionisti che avrebbero sottoscritto nuovi contratti di locazione per insediare le rispettive attività nei locali siti al piano terra che risultavano sfitti da almeno tre mesi e con vetrine ed accesso a piano strada prospicienti le vie, piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico. Vetrine che, per garantire l'illuminazione delle strade, piazze, vicoli e scalinate, aumentando la percezione del grado di sicurezza di tali luoghi anche nelle ore e giorni di chiusura dei negozi, avrebbero dovuto esser libere da saracinesche;

- con determinazione dirigenziale n. 2021-150.4.0.-160 del 30/12/2021, esecutiva in pari data, il bando è stato prorogato al 31/12/2022;

- con determinazione dirigenziale n. 2022-150.4.0.-35 del 29/03/2022, esecutiva in data 04/04/2022, al fine di incentivare l'avviamento di attività di creazione artistica e di artigianato non alimentare in via del Campo e in via di Prè è stato previsto un contributo speciale determinato in euro 700,00 mensili per i locali fino a 100 mq e di euro 1.200,00 per superfici uguali o superiori;

- con la succitata determinazione dirigenziale n. 2021-150.4.0.-71 del 14/06/2021 era stato assunto apposito impegno di spesa, della somma complessiva pari a euro 600.000,00 a carico degli anni 2021-2022-2023;

- con successive determinazioni dirigenziali (n. 2021-150.4.0.-154 del 23/12/2021, esecutiva in data 28/12/2021, n. 2022-150.4.0.-35 del 29/03/2022, esecutiva in data 04/04/2022 e n. 2022-150.0.0.-29 del 17/05/2022 esecutiva in data 27/05/2022) sono state integrate le risorse disponibili, assegnando ulteriori somme, complessivamente pari a euro 1.350.000,00 per gli anni 2021-2022-2023-2024;

Preso Atto che:

- l'Amministrazione, con argomento di Giunta n. 47 del 29/12/2022, ha ritenuto che tale misura, partita come transitoria e sperimentale, si sia dimostrata un utile strumento a contrasto del processo di degenerazione del tessuto urbano che avrebbe potuto acuirsi a fronte delle difficoltà economiche che sono conseguite per le aziende e per i singoli cittadini alla fine del periodo emergenziale e ha dato il giusto impulso per il cambiamento auspicato;

- nel medesimo provvedimento, a fronte delle difficoltà aggiuntive che gli operatori si sono trovati a

sostenere a seguito della crisi economica generata dal conflitto tra la Russia e l'Ucraina, che ha determinato un aumento esponenziale del costo delle materie prime, del gas, luce e dei trasporti, zavorrando le decisioni di consumo, con forte rischio di contrazione degli acquisti, ha, inoltre:

1. confermato la volontà di proseguire anche per gli anni a venire la misura intrapresa per l'attività di recupero e rivitalizzazione della zona per raggiungere l'auspicato traguardo di apertura di 200 nuove attività nel Centro storico entro il 2025, sulla base degli stanziamenti progressivamente assegnati;

2. previsto la possibilità di erogazione del contributo:

– anche, in deroga alla DGC 162/2021, a chi risulta già beneficiario dello stesso, qualora avvii nel centro storico nuove ed ulteriori attività o ampli quella avviata;

– a chi subentra in un'attività aperta grazie al contributo, garantendo la sopravvivenza dell'attività medesima, evitandone la chiusura a fronte di impossibilità alla prosecuzione degli originari beneficiari;

3. ha riconosciuto che l'obiettivo d'illuminazione delle strade, piazze, vicoli e scalinate, fondamentale al fine di rendere effettivo sotto una pluralità di aspetti il processo di rigenerazione di tali aree e necessario ad aumentare la percezione del grado di sicurezza di tali luoghi, anche nelle ore e giorni di chiusura dei negozi, debba esser attuato nel rispetto, tuttavia, degli edifici e immobili soggetti a vincolo storico artistico ovvero d'interesse culturale e che l'onere di eliminazione delle saracinesche debba, quindi, recedere nell'ipotesi in cui possa determinare un nocumento o danno per tali beni ovvero un rischio per la sicurezza della proprietà privata;

-con determinazione dirigenziale n. 2023-150.4.0.-1, esecutiva in data 13/01/2023, alla luce dell'argomento di Giunta sopra citato, venivano recepite le indicazioni fornite dall'Amministrazione e veniva fissato nel 31/12/2023 il termine per la presentazione delle istanze;

-nell'allegato C della delibera di Giunta n. 47 del 15/04/2024 l'Amministrazione ha manifestato la volontà di confermare le misure quale il "bonus caruggi" anche per gli anni a venire, prevedendo erogazione di contributi anche a fronte dell'apertura di spazi espositivi e in caso di ampliamento

Ritenuto pertanto, opportuno, alla luce di quanto indicato dall'Amministrazione Comunale nell'allegato C alla Delibera sopra citata, fissare al 31 dicembre 2024 il termine di presentazione delle istanze di partecipazione ai bandi a sportello volti al riconoscimento di una misura premiale per favorire la locazione finalizzata all'apertura di attività commerciali, artigianali, professionali e di servizi nonché di creazione artistica nel centro storico, approvati rispettivamente con determinazione dirigenziale n. 2021-150.4.0.-71 del 14/06/2021 e n. 2022-150.4.0.-35 del 29/03/2022, prevedendo, sempre nell'ottica di recepire le indicazioni fornite dall'Amministrazione, anche che:

-sempre nell'ottica di aprire nuove vetrine, illuminando le strade e aumentando il relativo grado di sicurezza, sarà erogato il contributo anche a coloro che, essendo già titolari di una attività all'interno del perimetro individuato dall'Intesa, sottoscrivano un nuovo contratto di locazione per un locale sito al piano strada sfitto da almeno tre mesi al fine di realizzare uno spazio espositivo, vale a dire una esposizione che occupa interamente la superficie del locale. Si applica in proposito

quanto previsto dall'art. 3, comma 1, primo alinea. Al fine di garantire la rivitalizzazione dell'area, nelle ipotesi in cui vi sia vetrina antisfondamento, essa dovrà essere illuminata in orario notturno; nei casi in cui siano ammesse serrande per ragioni di sicurezza, dovrà essere garantito un orario minimo di apertura delle stesse pari a circa 8 ore nell'arco delle 24 ore e dovranno essere anch'esse illuminate in orario notturno. Il contributo sarà erogato per 30 o 36 mensilità, a seconda che l'immobile sia sito in un asse viario principale o secondario e sarà pari ad € 300,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie inferiore a 100 mq e ad € 600,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie uguale o superiore a 100 mq.

-sia ammesso il riconoscimento del contributo nei casi di ampliamento che non comporti il superamento di 100 mq ad un'attività già beneficiaria di quello da euro 500,00 al mese da almeno 6 mesi, aumentandolo quindi ad euro 1000,00 al mese, qualora il beneficiario ampli la propria attività prendendo in locazione altri immobili contigui sfitti al piano terra, purché ciò comporti l'apertura di almeno una vetrina, con le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, primo alinea;

Dato atto che le modifiche al bando sopra indicate sono state condivise con le Associazioni di Categoria Confcommercio e Confesercenti durante appositi confronti;

Dato atto altresì dell'istruttoria procedimentale condotta dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Giulia Caffarena, TPO dell'Ufficio Attività Giuridiche Trasversali, Sanzioni, Centro Storico della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione – Commercio Area Pubblica, che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Visti:

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7/08/1990 n. 241, in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n.267-Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed, in particolare gli artt. 107, 153, comma 5 e 183;
- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli artt. 4 e 17;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Genova;
- il *“Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune”*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 in data 09/11/2010, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 12/02/2019 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 11/05/2021 ed, in particolare, l'art. 19octies *“Vantaggi economici a favore di micro, piccole e medie imprese”* ;
- la delibera n. 162 adottata dalla Giunta comunale in data 10 giugno 2021 relativa al Bando in oggetto;
- l'argomento di Giunta n. 47 del 29/12/2022;
- la delibera di Giunta n. 47 del 15/04/2024 e, in particolare, l'allegato C;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

In forza:

- del D.Lgs. n. 30/03/2001 n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare degli artt. 4 e 17;

- degli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

- dell'ordinanza del Sindaco n. 98 del 05/04/2023 di nomina dello scrivente quale Dirigente ad interim della struttura Commercio Area Pubblica

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, a cui integralmente si rinvia

1. DI APPROVARE le modifiche al testo dei bandi approvati con determinazione dirigenziale n. 2021-150.4.0.-71 del 14/06/2021 e n. 2022-150.4.0.-35 del 29/03/2022, al fine di recepire le indicazioni dell'Amministrazione, nei termini di cui al documento allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che le domande saranno accolte in presenza di apposito stanziamento di Bilancio e in base alle risorse economiche che saranno rese via via disponibili dall'Amministrazione;

3. DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti si procederà all'individuazione degli aventi diritto, all'assunzione dei relativi atti d'impegno ed alla liquidazione dei contributi spettanti, che saranno assoggettati alle ritenute fiscali di legge;

4. DI DARE ATTO che è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di modificare i suddetti bandi, sostituirli e/o revocarli anche in corso d'anno qualora se ne ravvisasse l'opportunità;

5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella specifica sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente

Dott. Gianluca Bisso

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

TESTO

BANDO PUBBLICO PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA MISURA PREMIALE PER FAVORIRE LA LOCAZIONE FINALIZZATA ALL'APERTURA DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZI NEL CENTRO STORICO

2. RISORSE STANZIATE E DURATA DEL BANDO

Le domande di partecipazione potranno essere presentate, con le modalità di seguito specificate, fino al 31 dicembre 2024, a pena di inammissibilità.

3. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Possono beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione di cui al Regolamento CE 651/2014 nonché i liberi professionisti che sottoscrivano, successivamente alla data di pubblicazione del presente bando, un nuovo contratto di locazione commerciale:

- per locali con vetrine ed accesso a piano strada prospicienti le vie, piazze o spazi pubblici, ovvero che non affaccino su slarghi, piazze o spazi di esclusiva proprietà privata non aperti al pubblico che risultino non locati da almeno tre mesi e con canone non superiore ai valori OMI;
- in possesso dei requisiti soggettivi indicati al successivo punto 4;
- per le attività come meglio precisate al successivo articolo 5.

Si considera impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'allegato 1 del Regolamento 651/2014 sopra citato, qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Per nuova impresa si intende un soggetto giuridico non ancora costituito alla data di presentazione della domanda.

Le nuove imprese dovranno essere costituite ed iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio a pena di decadenza entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del beneficio. Sono altresì ammessi a presentare la domanda le associazioni/società professionali, nonché i singoli professionisti che intendano costituire una nuova associazione o società professionale. Qualora l'ammissione al contributo sia richiesta con riferimento alle nuove associazioni/società, queste ultime dovranno essere costituite e iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del beneficio, pena la revoca dell'assegnazione stessa.

Non sono ammesse associazioni politiche.

La domanda di assegnazione del contributo può essere presentata anche nel caso di contratto di locazione non ancora perfezionato, tuttavia per potere beneficiare del contributo il contratto dovrà essere registrato entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo, pena la revoca dell'ammissione stessa. È fatta salva la possibilità di deroga al suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità di sottoscrizione del contratto per cause non imputabili al richiedente.

5. ATTIVITA' AMMISSIBILI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono accedere al contributo le attività commerciali ed artigianali conformi all'intesa tra Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 136/18 e successive modificazioni ed integrazioni (disponibile al link <https://smart.comune.genova.it/node/8737>) di seguito riportate: - per i locali ricadenti nella zona perimetrata dal tratteggio (cosiddetta "zona grigia") NON sono consentite:

- Lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. 02/01/2007 e s.m.i.;
- Phone center, telefonia, fax;
- Internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili,

ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;

- Sexy shop;

- Attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri alimenti (es. Kebab);

- Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet”;

- Attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana;

- Disco pub, discoteche e night club;

- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di “compro oro”;

- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;

- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate);

- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;

- attività di carrozzerie, gommista, meccatronico e centro di revisione;

- attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;

- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;

- esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;

- Attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”

- per i locali ricadenti nella cosiddetta “zona rossa” è invece consentito UNICAMENTE l'avvio delle attività di seguito elencate:

- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso che pongono in vendita in via esclusiva prodotti alimentari a marchio di qualità (certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità). A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P.; I.G.P.; S.G.T.; D.O.C.G.; D.O.C.; I.G.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali genovesi/liguri e prodotti gastronomici tradizionali italiani, fatta eccezione per le acque minerali; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. 1/2007 e s.m.i.;

- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di prodotti non alimentari: esercizi commerciali monoprodotto o monotematici (ossia che pongono in vendita una unica ed individuabile categoria merceologica) che pongono in vendita prodotti con marchi a produzione di alta qualità ai sensi della normativa vigente; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. 1/2007 e s.m.i., fatta eccezione per le

erboristerie e le profumerie;

- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso non alimentari che svolgono attività di promozione turistica in accordo/collaborazione/patrocinato dell'Amministrazione Pubblica;
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della disciplina regionale e comunale:
 - Per la ristorazione con somministrazione esclusiva di cucina tradizionale italiana e/o tradizionale europea non utilizzando prodotti precotti;
 - Per i bar che somministrino prodotti freschi e non precotti;
- Attività di lavorazioni, alimentari e non alimentari, artigianali artistiche, tradizionali, tipiche di qualità italiana con la tracciabilità delle materie prime nella filiera produttiva e certificazione sulla sicurezza.
- Attività di estetista e acconciatore. Tale attività non è consentita al piano strada nelle seguenti vie della cd zona rossa: Via Garibaldi, Piazza Fontane Marose, Via XXV Aprile, Via Roma, Piazza Matteotti, Via San Lorenzo, Piazza San Lorenzo, Via Lomellini, Piazza Banchi, Via San Luca, Via di Fossatello, Piazza Fossatello.

Quanto previsto dall'Intesa tra Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della Giunta Comunale 136/18 e s.m.i. si applica anche in caso di trasferimento di attività già esistenti in centro storico ovvero in caso di trasferimento (ammesso solo alle condizioni di cui al successivo articolo 8) il contributo potrà essere riconosciuto solo se l'attività è conforme all'intesa. Ai fini del presente bando eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni dell'Intesa avranno efficacia per le istanze presentate dopo l'approvazione delle stesse.

Non saranno ammesse al contributo le attività di commercio all'ingrosso in quanto ordinariamente non accessibili al pubblico.

Possono accedere al contributo i liberi professionisti. Possono altresì accedere le attività di servizi indicate nell'elenco allegato al presente bando quale parte integrante e sostanziale.

8. TRASFERIMENTO DI ATTIVITA'

Non saranno ammessi a contributo nuovi contratti di locazione in caso di trasferimento di attività con chiusura di altra sede operativa sul territorio comunale ad eccezione dei casi di trasferimento dovuto a sfratto per causa non imputabile al locatario e di trasferimento di attività esistente nel perimetro del centro storico motivato dalla comprovata indisponibilità del proprietario ad una riduzione del precedente canone di locazione di almeno il 20%. Anche in caso di trasferimento, resta fermo il rispetto di quanto previsto dall'intesa tra Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della Giunta Comunale 136/18 e successive modificazioni nonché, qualora si tratti di pubblici esercizi, le disposizioni relative al trasferimento in zona 1. In caso di chiusura di altra unità locale preesistente, nel periodo di contribuzione, il soggetto decade dal beneficio e si procederà al recupero delle somme già erogate

9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

In caso di contratto di locazione sottoscritto e registrato prima della presentazione della domanda, il conduttore deve avviare l'attività entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo pena la revoca dell'ammissione. È fatta salva la possibilità di deroga del suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità, per cause non imputabili al conduttore, di avvio dell'attività nel termine apposto.

In caso di presentazione della domanda con contratto di locazione non ancora perfezionato, il conduttore, previa verifica del rispetto dei valori OMI, deve sottoscrivere e registrare il contratto entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo. L'attività deve essere avviata entro tre mesi dalla registrazione del contratto di locazione, pena la revoca dell'ammissione. È fatta salva la possibilità di deroga del suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità, per cause non imputabili, di

avvio dell'attività nel termine apposto.

L'attività dovrà risultare operativa per tutta la durata di concessione del beneficio e dovrà essere garantito un orario standard di apertura che garantisca la rivitalizzazione dell'area durante il giorno. In caso contrario il contributo verrà revocato e si procederà al recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Trattandosi di contributo finalizzato alla rigenerazione del centro storico, è fatto obbligo ai beneficiari del contributo, a pena di decadenza dallo stesso, di installare entro sei mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo vetrine senza saracinesca con onere di illuminazione delle stesse anche negli orari e nelle giornate di chiusura dell'attività.

Qualora l'eliminazione delle saracinesche e l'installazione di vetrine antisfondamento possa arrecare nocumento e danno per gli edifici e immobili soggetti a vincolo storico artistico o d'interesse culturale ovvero possa determinare un rischio per la sicurezza della proprietà privata, in sede d'istruttoria delle istanze, saranno valutate soluzioni alternative, quali cancelli, saracinesche a maglie larghe o strette o altro, previa presentazione di apposito rendering in cui dovrà esser indicata quale delle soluzioni sopra indicate sia più idonea a tutelare i suddetti valori e sia meglio inserita nel contesto ambientale, garantendo il perseguimento della finalità del bando di rigenerazione e illuminazione delle vie del centro storico.

Per quanto attiene il decoro strutturale ed estetico, le attività dovranno osservare le disposizioni di cui al punto 11 dell'Intesa tra Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 136/18 e successive modificazioni. In particolare saranno ammesse insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne dovranno seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. Saranno vietate le insegne a cassonetto luminoso. La ripetuta violazione delle disposizioni sopra citate comporterà decadenza dal beneficio previsto dal presente bando.

I locali dovranno inoltre essere strutturati in modo da garantire l'accessibilità alle persone disabili nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, a pena di decadenza dal beneficio.

10. MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande possono essere presentate fino al 31/12/2024. Si ricorda che, per poter essere validamente accettata, la domanda essere inviata da una casella di posta elettronica certificata.

12. RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

È ammesso il riconoscimento del contributo anche a chi risulta già beneficiario dello stesso qualora avvii nel centro storico nuove e/o ulteriori attività.

Sempre nell'ottica di aprire nuove vetrine, illuminando le strade e aumentando il relativo grado di sicurezza, sarà erogato il contributo anche a coloro che, essendo già titolari di una attività all'interno del perimetro individuato dall'Intesa, sottoscrivano un nuovo contratto di locazione per un locale sito al piano strada sfritto da almeno tre mesi al fine di realizzare uno spazio espositivo, vale a dire una esposizione che occupa interamente la superficie del locale. Si applica in proposito quanto previsto dall'art. 3, comma 1, primo alinea. Al fine di garantire la rivitalizzazione dell'area, nelle ipotesi in cui vi sia vetrina antisfondamento, essa dovrà essere illuminata in orario notturno; nei casi in cui siano ammesse serrande per ragioni di sicurezza, dovrà essere garantito un orario minimo di apertura delle stesse pari a circa 8 ore nell'arco delle 24 ore e dovranno essere anch'esse illuminate in orario notturno. Il contributo sarà erogato per 30 o 36 mensilità, a seconda che l'immobile sia sito in un asse viario principale o secondario e sarà pari ad € 300,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie inferiore a 100 mq e ad € 600,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie uguale o superiore a 100 mq.

E' ammesso il riconoscimento del contributo nei casi di ampliamento che non comporti il superamento di 100 mq ad un'attività già beneficiaria di quello da euro 500,00 al mese da almeno 6 mesi, aumentandolo quindi ad euro 1000,00 al mese, qualora il beneficiario ampli la propria attività prendendo in locazione altri immobili contigui sfitti al piano terra, purché ciò comporti l'apertura di almeno una vetrina, con le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, primo alinea.

TESTO

**BANDO PUBBLICO PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA MISURA PREMIALE PER FAVORIRE LA
LOCAZIONE FINALIZZATA ALL'APERTURA DI ATTIVITA' DI ARTISTI E ARTIGIANI NON ALIMENTARI
NEL CENTRO STORICO**

2. RISORSE STANZIATE E DURATA DEL BANDO

Le domande di partecipazione potranno essere presentate, con le modalità di seguito specificate, fino al 31 dicembre 2024, a pena di inammissibilità

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Possono beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione di cui al Regolamento CE 651/2014 nonché i liberi professionisti che sottoscrivano, successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando, un nuovo contratto di locazione commerciale:

- per locali con vetrine ed accesso a piano strada prospicienti le vie, piazze o spazi pubblici, ovvero che non affaccino su slarghi, piazze o spazi di esclusiva proprietà privata non aperti al pubblico che risultino non locati da almeno tre mesi e con canone non superiore ai valori OMI;
- in possesso dei requisiti soggettivi indicati al successivo punto 4;
- per le attività come meglio precisate al successivo articolo 5.

Il contributo potrà essere riconosciuto sia in caso di sottoscrizione del contratto di locazione in data successiva a quella di pubblicazione del presente Bando, sia in caso di contratto che abbia comunque decorrenza successiva a tale data, anche se sottoscritto in precedenza.

Si considera impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'allegato 1 del Regolamento 651/2014 sopra citato, qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Per nuova impresa si intende un soggetto giuridico non ancora costituito alla data di presentazione della domanda.

Le nuove imprese dovranno essere costituite ed iscritte se del caso al Registro Imprese della Camera di Commercio, a pena di decadenza entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del beneficio. Sono altresì ammessi a presentare la domanda le associazioni/società professionali, nonché i singoli professionisti che intendano costituire una nuova associazione o società professionale. Qualora l'ammissione al contributo sia richiesta con riferimento alle nuove associazioni/società, queste ultime dovranno essere costituite – e, nel caso di società, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio – entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del beneficio, pena la revoca dell'assegnazione stessa.

Non sono ammesse associazioni politiche.

La domanda di assegnazione del contributo può essere presentata anche nel caso di contratto di locazione non ancora perfezionato, tuttavia per potere beneficiare del contributo il contratto dovrà essere registrato entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo, pena la revoca dell'ammissione stessa. È fatta salva la possibilità di deroga al suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità di sottoscrizione del contratto per cause non imputabili al richiedente.

8. TRASFERIMENTO DI ATTIVITA'

Non saranno ammessi a contributo nuovi contratti di locazione in caso di trasferimento di attività con chiusura di altra sede operativa sul territorio comunale ad eccezione dei casi di trasferimento dovuto a sfratto per causa non imputabile al locatario e di trasferimento di attività esistente nel perimetro del centro storico motivato dalla comprovata indisponibilità del proprietario ad una riduzione del precedente canone di locazione di almeno il 20%. In caso di chiusura di altra unità locale preesistente, nel periodo di contribuzione, il soggetto decade dal beneficio e si procederà al recupero delle somme già erogate.

9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

In caso di contratto di locazione sottoscritto e registrato prima della presentazione della domanda, il conduttore deve avviare l'attività entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo pena la revoca dell'ammissione. È fatta salva la possibilità di deroga del suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità, per cause non imputabili al conduttore, di avvio dell'attività nel termine apposto.

In caso di presentazione della domanda con contratto di locazione non ancora perfezionato, il conduttore, previa verifica del rispetto dei valori OMI, deve sottoscrivere e registrare il contratto entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo. L'attività deve essere avviata entro tre mesi dalla registrazione del contratto di locazione, pena la revoca dell'ammissione. È fatta salva la possibilità di deroga

del suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità, per cause non imputabili, di avvio dell'attività nel termine apposto.

L'attività dovrà risultare operativa per tutta la durata di concessione del beneficio ed essere conforme all'intesa tra Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della giunta comunale n. 136/2018 e ss.mm.ii. Dovrà, inoltre, essere garantito un orario standard di apertura che consenta la rivitalizzazione dell'area durante il giorno.

Trattandosi di contributo finalizzato alla rigenerazione del centro storico, è fatto obbligo ai beneficiari del contributo, a pena di decadenza dallo stesso, di installare entro sei mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo vetrine senza saracinesca con onere di illuminazione delle stesse anche negli orari e nelle giornate di chiusura dell'attività.

Qualora l'eliminazione delle saracinesche e l'installazione di vetrine antisfondamento possa arrecare nocumento e danno per gli edifici e immobili soggetti a vincolo storico artistico o d'interesse culturale ovvero possa determinare un rischio per la sicurezza della proprietà privata, in sede d'istruttoria delle istanze, saranno valutate soluzioni alternative, quali cancelli, saracinesche a maglie larghe o strette o altro, previa presentazione di apposito rendering in cui dovrà esser indicata quale delle soluzioni sopra indicate sia più idonea a tutelare i suddetti valori e sia meglio inserita nel contesto ambientale, garantendo il perseguimento della finalità del bando di rigenerazione e illuminazione delle vie del centro storico.

Per quanto attiene il decoro strutturale ed estetico, le attività dovranno osservare le disposizioni di cui al punto 11 dell'Intesa tra Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 136/18 e successive modificazioni. In particolare saranno ammesse insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne dovranno seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. Saranno vietate le insegne a cassonetto luminoso. La ripetuta violazione delle disposizioni sopra citate comporterà decadenza dal beneficio previsto dal presente Bando.

I locali dovranno inoltre essere strutturati in modo da garantire l'accessibilità alle persone disabili nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, a pena di decadenza dal beneficio. È possibile installare un meccanismo di accesso per disabili rimovibile, purché ne venga adeguatamente segnalata la presenza all'esterno del locale.

10. MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA


Le domande possono essere presentate fino al 31/12/2024. Si ricorda che, per poter essere validamente accettata, la domanda essere inviata da una casella di posta elettronica certificata.

12. RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

È ammesso il riconoscimento del contributo anche a chi risulta già beneficiario dello stesso qualora avvii nel centro storico nuove e/o ulteriori attività.

Sempre nell'ottica di aprire nuove vetrine, illuminando le strade e aumentando il relativo grado di sicurezza, sarà erogato il contributo anche a coloro che, essendo già titolari di una attività all'interno del perimetro individuato dall'Intesa, sottoscrivano un nuovo contratto di locazione per un locale sito al piano strada sfitto da almeno tre mesi al fine di realizzare uno spazio espositivo, vale a dire una esposizione che occupa interamente la superficie del locale. Si applica in proposito quanto previsto dall'art. 3, comma 1, primo alinea. Al fine di garantire la rivitalizzazione dell'area, nelle ipotesi in cui vi sia vetrina antisfondamento, essa dovrà essere illuminata in orario notturno; nei casi in cui siano ammesse serrande per ragioni di sicurezza, dovrà essere garantito un orario minimo di apertura delle stesse pari a circa 8 ore nell'arco delle 24 ore e dovranno essere anch'esse illuminate in orario notturno. Il contributo sarà erogato per 30 o 36 mensilità, a seconda che l'immobile sia sito in un asse viario principale o secondario e sarà pari ad € 300,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie inferiore a 100 mq e ad € 600,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie uguale o superiore a 100 mq.

È, altresì, ammesso il riconoscimento del contributo nei casi di ampliamento che non comporti il superamento di 100 mq ad un'attività già beneficiaria di quello da euro 500,00/700,00 al mese da almeno 6 mesi, aumentandolo quindi ad euro 1000,00/1.200,00 al mese, qualora il beneficiario ampli la propria attività prendendo in locazione altri immobili contigui sfitti al piano terra, purché ciò comporti l'apertura di almeno una vetrina con le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, primo alinea.



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile